

CAPITOLATO SPECIALE
per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di
Alto Calore Servizi SpA
periodo 01/06/2013 – 31/01/2016

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento da parte di Alto Calore Servizi SpA, del servizio di brokeraggio assicurativo, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (di seguito denominato "broker"), ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i. e del regolamento ISVAP del 16.10.2006 n. 5 e s.m.i.

ART. 2 – REQUISITI

Il servizio potrà essere affidato ad iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito presso l'ISVAP ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.

La società di brokeraggio è tenuta a comunicare le generalità del responsabile dell'incarico, con gli estremi di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. La sostituzione durante lo svolgimento dell'incarico del soggetto nominato dovrà avvenire con soggetto con pari requisiti.

Per quanto attiene alle regole di comportamento, si fa riferimento a quanto stabilito dall'ISVAP nel Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 e s.m.i.

ART. 3 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire ad Alto Calore Servizi SpA supporto completo in materia assicurativa, specificando che relazioni, proposte, report e pareri, dovranno essere formulati per iscritto, (anche a mezzo e-mail, pec o fax).

In particolare il Broker fornirà le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva, che saranno svolte con la piena collaborazione dei competenti funzionari di Alto Calore Servizi SpA, i quali cureranno la trasmissione della documentazione e dei dati informativi ritenuti necessari all'espletamento dell'incarico:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità assicurative dell'Ente, consistente in:
 - individuazione dei settori di rischio ai quali l'ente è esposto in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali ed alla protezione del patrimonio e delle persone, anche in conseguenza di obblighi di legge;
 - valutazione del livello di rischio cui l'ente è soggetto;
- b) analisi e catalogazione delle polizze assicurative esistenti (vedi successivo art. 5) sia dal punto di vista del livello di copertura assicurativa, rispetto alle necessità assicurative verificate con l'analisi dei rischi, sia rispetto ad alcuni parametri significativi, quali compagnia assicuratrice, scadenza, rapporto premio/copertura;
- c) presentazione di un progetto di copertura assicurativa complessiva, corredato della relativa stima economica, coerente con le reali necessità assicurative di Alto Calore Servizi SpA, anche sulla base dell'analisi dei sinistri, razionale dal punto di vista delle scadenze dei contratti e dei premi assicurativi;
- d) assistenza tecnica nella definizione dei capitolati d'appalto dei contratti assicurativi in ottemperanza alle normative vigenti in materia, nella segnalazione delle compagnie d'assicurazione idonee a partecipare agli appalti;
- e) gestione dell'intero portafoglio assicurativo, comprendente le polizze assicurative in essere alla data di affidamento del servizio oggetto della presente gara d'appalto e le altre eventuali che l'amministrazione

riterrà di contrarre sulla base delle proposte formulate dal broker, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti, pagamento dei premi, segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori previsti dalle polizze (ad esempio regolazione premi), segnalazioni tempestive di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni (ad esempio il recesso in caso di sinistro da parte della Compagnia di Assicurazione) ed ogni altra connessa attività di gestione successiva alla stipula;

- f) gestione dei sinistri attivi ovvero quando Alto Calore Servizi SpA si trova nella veste di danneggiato;
- g) gestione dei sinistri passivi: trattazione per conto e nell'interesse di Alto Calore Servizi SpA delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale. Assistenza nel contraddittorio con i periti delle Compagnie, per la definizione del risarcimento del sinistro. Costante monitoraggio su tutti i sinistri per evitare eventuali prescrizioni o decadenze. Proposte di interventi per diminuire la sinistrosità;
- h) elaborazione di report semestrale sulla situazione dei sinistri, con informazioni dettagliate rispetto ai sinistri liquidati, riservati o dichiarati senza seguito.
- i) azione di sollecito, nei confronti delle Compagnie nell'eventualità di inadempienze; nel caso di reiterate inottemperanze, supporto per l'adozione di provvedimenti dell'Amministrazione ai fini di segnalazioni alle competenti autorità di controllo;
- j) elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie a breve e medio termine;
- k) programmazione di un'attività di aggiornamento sull'evoluzione normativa e tecnica inerente l'attività assicurativa dell'ente;
- l) rilascio di pareri, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'ente, in merito a coperture assicurative e garanzie fidejussorie e assicurative, da richiedere a terzi a garanzia delle responsabilità da questi derivanti, per l'affidamento di forniture di beni e servizi o di concessioni;
- m) fornitura di strumenti telematici per consultazione polizze e sinistri;
- n) attivazione delle coperture assicurative a seguito di comunicazione scritta da parte di Alto Calore Servizi SpA.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di Alto Calore Servizi SpA, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione alla quale resta, quindi, ogni potere decisionale.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo ad Alto Calore Servizi SpA l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento, di perfezionamento delle polizze, la formulazione delle disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Coordinatore Gestione Acquisti Funzionario Quadro Francesco Ranauro.

Le sanzioni, le penali, nonché le altre misure e i provvedimenti inerenti il servizio di brokeraggio assicurativo, sono di norma assunti dal Direttore Generale di Alto Calore Servizi spa.

Si osservano le disposizioni contenute agli artt. 297 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 relative all'esecuzione del contratto.

ART. 5 – SITUAZIONE ASSICURATIVA DI ALTO CALORE SERVIZI SPA

Le polizze assicurative, stipulate dall'Amministrazione, in vigore al momento dell'indizione della presente procedura di gara sono elencate nel disciplinare di gara al punto 7 per un ammontare annuo di premi assicurativi pari a **euro 90.976,10** al netto di imposte.

ART. 6- GESTIONE DELLE POLIZZE E PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Per l'esecuzione di tutto quanto previsto nel presente capitolato il broker designerà, con comunicazione scritta, uno o più referenti, che avranno il compito di relazionarsi con gli uffici di ACS SpA.

Alto Calore Servizi SpA si impegna a citare espressamente la c.d. "clausola broker" nei capitolati di gara per l'affidamento di servizi assicurativi.

Nell'ambito della gestione delle polizze il relativo pagamento dei premi e delle appendici di regolazione avverrà esclusivamente per il tramite del Broker che risulterà aggiudicatario del servizio, il quale si impegna e obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto di Alto Calore Servizi SpA, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, provvedendo ad inviare all'Ente le polizze, le appendici debitamente quietanziate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento dei premi e delle regolazioni all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Alto Calore Servizi SpA si impegna a versare al broker i premi di assicurazione entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta del broker.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza e di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili di Alto Calore Servizi SpA, pertanto il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per Alto Calore Servizi SpA.

Non sono imputabili ad Alto Calore Servizi SpA eventuali ritardi del Broker nei pagamenti effettuati alle Compagnie.

Il broker non potrà assumere alcun impegno in nome e per conto di Alto Calore Servizi SpA rimanendo Alto Calore Servizi SpA l'unico soggetto decisionale.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti a carico di Alto Calore Servizi SpA, in quanto come da prassi di mercato i costi di intermediazione sono compensati dal mancato versamento delle provvigioni a favore degli agenti assicurativi delle Compagnie con le quali Alto Calore Servizi SpA intrattiene contratti assicurativi.

L'entità della provvigione massima applicabile dal broker sui contratti assicurativi sarà specificata nella proposta di affidamento del servizio e dovrà essere evidenziata su ciascun contratto assicurativo.

ART. 8 – DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio avrà durata **32 mesi** con decorrenza dal **01/06/2013 al 31/01/2016**.

Dalla data di decorrenza, l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà collaborare con l'attuale broker incaricato dall'Amministrazione e porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze. Il broker si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto in forma di scrittura privata.

Il contratto di brokeraggio si considera concluso a scadenza, senza obbligo di comunicazione tra le parti. L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di incompatibilità con eventuali disposizioni di legge.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, per un massimo di sei mesi, qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora conclusa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

ART. 9 – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio di brokeraggio assicurativo sarà affidato ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 mediante procedura di cottimo fiduciario ad interpellato plurimo; l'aggiudicazione seguirà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri:

| OFFERTA TECNICA | | | PUNTEGGIO MAX: 80 punti |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1) | PROGETTO: | | |
| a) | Metodologia della gestione del programma assicurativo. Modalità di resa dei pareri. Attività di supporto in sede di gara. Criteri per il conseguimento di economie di spesa. | MAX 20 PUNTI | |
| b) | Modalità di gestione dei sinistri. | MAX 15 PUNTI | |
| c) | Struttura organizzativa, specificando l'eventuale presenza di area dedicata ad enti pubblici, composizione dello staff dedicato con specificazione dei ruoli ricoperti ed indicazione della sede operativa. | MAX 10 PUNTI | |
| d) | Identificazione dei rischi, delle necessità assicurative dell'ente, metodologia di formulazione del programma assicurativo. | MAX 10 PUNTI | |
| e) | Anzianità di iscrizione albo Broker. | MAX 5 PUNTI | |
| f) | Portafoglio clienti aziende pubbliche. | MAX 5 PUNTI | |
| g) | FORMAZIONE: aggiornamento normativo inerente la materia assicurativa di interesse di ACS SpA. Incontri formativi con il personale dell'ente: modalità organizzative, argomenti proposti e sede di svolgimento. | MAX 5 PUNTI | |
| h) | SERVIZI AGGIUNTIVI proposti in base all'esperienza e all'organizzazione del broker | MAX 10 PUNTI | |
| OFFERTA ECONOMICA | | | PUNTEGGIO MAX: 20 punti |
| 1) | % Commissione su polizze RCA (max 6%) | MAX 5 PUNTI | |
| 2) | % Commissione su polizze diverse da RCA (max 12%) | MAX 15 PUNTI | |
| TOTALE PUNTEGGIO | | | PUNTEGGIO MAX: 100 punti |

Nella presentazione dell'offerta **tecnica** si potranno compilare un massimo di 20 facciate formato A4, carattere Arial, dimensioni carattere non inferiore a 11; non si terrà conto delle eventuali pagine eccedenti.

ART. 10 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. la mancata attuazione anche parziale da parte della società di brokeraggio, del servizio autorizzato dall'ente. L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. anche nel caso di mancato rispetto, nel corso di esecuzione dell'incarico, di quanto stabilito in materia di commissione, nonché nel caso in cui la proposta di copertura assicurativa sia ritenuta insoddisfacente o ancora il servizio non risponda alle necessità organizzative dell'ente.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di comunicazione in forma di lettera raccomandata.

L'applicazione della risoluzione del contratto per inadempimento non pregiudica la messa in atto delle azioni di risarcimento per i danni subiti dall'ente.

ART. 11 – GARANZIE

La società di brokeraggio aggiudicataria del presente appalto deve dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione prevista dall'art. 110, comma 3 e art. 112, del Codice delle Assicurazioni Private, a garanzia della responsabilità civile per negligenza ed errori professionali per il risarcimento del danno sia nei confronti dell'assicurato che delle società di assicurazione. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 113 del DLgs 163/2006, dovrà presentare, prima della stipula del contratto una cauzione definitiva pari al 10% del valore del servizio affidato a garanzia dell'esatta esecuzione del servizio.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità in corso di validità.

Tale garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa con scadenza al termine del periodo di validità contrattuale.

ART. 12 – PENALITA'

La formale contestazione di inadempimenti contrattuali alla società di brokeraggio potrà comportare l'applicazione di penali, come di seguito specificato, salvo comprovate cause di forza maggiore che il broker dovrà specificare per iscritto.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mancata assistenza nella definizione dei capitolati d'appalto dei contratti nei termini richiesti formalmente dall'Ente. | Applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00. |
| Reiterati ritardi nella predisposizione della reportistica semestrale sulla situazione dei sinistri o ritardo nella predisposizione del report di oltre 30 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento. | Applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00. |
| Mancata apertura di un sinistro a seguito denuncia da parte dell'ente. | Applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 1.000,00. |

Alla terza contestazione per irregolarità del servizio, con applicazione di penale nel corso dello stesso anno solare, Alto Calore Servizi SpA potrà procedere alla risoluzione del contratto con decorrenza immediata e senza alcuna pretesa da parte del broker.

ART. 13 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informiamo che i dati forniti per le finalità connesse alla procedura di gara, per la stipula e gestione del contratto, saranno oggetto di trattamento da parte dell'ente, in quanto titolare del trattamento, nel rispetto ed in conformità alle leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento.

ART. 14 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. i.

A tal fine si impegna a comunicare all'ente il conto dedicato, anche in via non esclusiva e le generalità delle persone delegate ad effettuare le operazioni sullo stesso conto, fatto salvo l'obbligo di comunicare anche le successive variazioni.

I pagamenti dovranno riportare il codice identificativo di gara CIG attribuito dall'AVCP su richiesta dell'ente.

ART. 15 – DISPOSIZIONI VARIE

E' vietata la cessione del servizio ad altra società, a pena la nullità del contratto.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del contratto, è competente il **foro di Avellino**.

Il progetto di copertura assicurativa rimarrà di proprietà dell'ente, che potrà a suo insindacabile giudizio scegliere se darvi esecuzione o meno, senza che dal broker possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Funzionario Quadro
(Rag.Francesco Ranauro)